Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **Roma - Sabato, 27 luglio 1929 - Anno VII** — **Numero 174**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro ».* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: *Ditta Raffaele Marchesiello.* — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*, via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico De Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Società italiana prodotti esplodenti (in liquidazione), in Milano: Elenco delle obbligazioni estratte il 27 giugno 1929.

Città di Torino: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 10,000,000, emesso nel 1914, estratte il giorno 11 luglio 1929, e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

Comune di Milano: Elenco delle cartelle del prestito ipotecario 5.50 per cento sorteggiate nella 3ª estrazione del 2 luglio 1929.

Società elettrica della Campania, in Napoli: Elenco delle obbligazioni sorteggiate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1900**.

LEGGE 2 luglio 1929, n. **1272**.

Provvedimenti per l'istruzione magistrale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decreto Reale potranno essere istituiti nuovi Regi istituti magistrali maschili, oltre il limite di cui all'articolo 58 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

Art. 2.

Gli Istituti magistrali possono avere da uno a quattro corsi completi inferiori e da uno a tre corsi completi superiori.

Il numero dei corsi completi è determinato da quello degli alunni che domandano l'iscrizione alla 1ª classe dei corsi rispettivamente inferiore e superiore.

Non può farsi luogo alla istituzione del 2° o del 3° o del 4° corso completo inferiore se non quando la 1ª classe abbia raccolto nell'anno precedente un numero di domande di iscrizione superiore rispettivamente a 35 o 70 o 105.

Lo stesso criterio vale per la istituzione dei corsi completi superiori.

E' vietata l'istituzione di classi aggiunte oltre i corsi completi.

Art. 3.

Nei corsi superiori di alcuni Istituti magistrali il Ministro per la pubblica istruzione può aggiungere, a tutti gli effetti scolastici, agli insegnamenti prescritti dall'art. 55 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, quello dell'agraria e computisteria rurale.

Art. 4.

Alla tabella n. 11 annessa al Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, è sostituita la tabella *A* annessa alla presente legge.

Art. 5.

L'annessa tabella *B* determina le tasse scolastiche per gli Istituti magistrali.

Art. 6.

Agli alunni maschi delle classi del corso superiore dei Regi istituti magistrali è accordato, con le modalità che saranno stabilite nel regolamento, l'esonero totale dal pagamento delle tasse di immatricolazione, di frequenza e di abilitazione, sempre che non siano ripetenti e nell'anno precedente abbiano riportato non meno di otto decimi per la condotta quali allievi dello stesso Istituto o di altri Istituti Regi o pareggiati.

Agli alunni indicati nel precedente comma è, inoltre, accordato il rimborso delle tasse di frequenza che essi abbiano pagate nella 4ª classe del corso inferiore di un Regio Istituto magistrale, semprechè essi si trovassero, al momento della frequenza della detta 4ª classe, nelle condizioni previste nel precedente comma.

Salvo il disposto del precedente comma, agli alunni maschi delle classi del corso inferiore ed alle alunne delle classi del corso inferiore e superiore dei Regi istituti magistrali continuano ad applicarsi le norme comuni vigenti circa l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.

Restano inoltre ferme, anche per gli alunni dei Regi istituti magistrali, le disposizioni vigenti riguardanti l'esonero dalle tasse scolastiche a favore di speciali categorie di alunni degli Istituti d'istruzione media.

Art. 7.

Sono istituite 100 borse di studio di annue L. 1200 ciascuna, e 200 di annue L. 2500 ciascuna, da conferirsi agli alunni maschi che frequentano i Regi istituti magistrali, in ragione di un terzo in favore di quelli inscritti al corso inferiore e di due terzi in favore di quelli inscritti al corso superiore.

E' inoltre istituito nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo annuo di L. 380,000 per posti gratuiti nei Convitti tenuti da Provincie, Comuni o da enti aventi personalità giuridica, da assegnare ad alunni maschi dei locali Regi istituti magistrali.

Le norme per il conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti suddetti saranno stabilite dal regolamento.

Art. 8.

Restano fermi gli oneri posti dalle norme vigenti a carico dei Comuni per il mantenimento dei Regi istituti magistrali.

Potrà, peraltro, concedersi, con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'esonero parziale o totale dal contributo finanziario a quei Comuni che istituiscano o mantengano un Convitto maschile annesso ad un Regio istituto magistrale. Il funzionamento del Convitto comunale sarà disciplinato in tal caso da un apposito regolamento interno proposto dal Comune ed approvato dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il Convitto a tale fine istituito farà parte integrante dell'Istituto magistrale; ne sarà, di regola, rettore il preside dell'Istituto medesimo.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge avranno effetto a partire dall'anno scolastico 1929-30.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme regolamentari occorrenti per l'esecuzione di essa.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

TABELLA A.

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre di ruolo in un Istituto avente i corsi ordinari	NORME ED AVVERTENZE
Lingua italiana e latina, storia e geografia.	1ª e 3ª classe del corso inferiore o 2ª e 4ª classe del corso stesso.	2	Saranno istituite 4 cattedre negli Istituti con un duplice corso inferiore, 6 cattedre negli Istituti con un triplice corso inferiore, 8 cattedre negli Istituti con un quadruplice corso inferiore.
Lingua straniera	2ª, 3ª e 4ª classe di due corsi inferiori.	1	Sarà istituita la cattedra anche negli Istituti magistrali aventi un solo corso inferiore. Saranno istituite due cattedre negli Istituti aventi 4 corsi inferiori. Negli Istituti aventi 3 corsi inferiori l'insegnamento di un corso sarà conferito per incarico.
Lingua e lettere italiane e storia.	Le classi di un corso superiore per la lingua e le lettere italiane e una classe del corso stesso per la storia.	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi 2 corsi superiori, 3 cattedre negli Istituti aventi 3 corsi superiori.
Lingua e lettere latine e storia.	Le classi di un corso superiore per la lingua e lettere latine e due classi del corso stesso per la storia.	1	Come sopra.
Filosofia e pedagogia . .	Le classi di un corso superiore.	1	Come sopra.

MATERIE o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	CLASSI nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare	Numero delle cattedre di ruolo in un Istituto avente i corsi ordinari	NORME ED AVVERTENZE
Matematica e fisica . . .	Matematica nelle classi di un corso inferiore e di un corso superiore; fisica nelle classi di un corso superiore.	1	Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi almeno 2 corsi inferiori e 2 superiori, 3 cattedre negli Istituti aventi almeno 3 corsi inferiori e 3 superiori. L'insegnamento sarà conferito per incarico nei corsi che restino eventualmente disponibili dopo che il titolare o i titolari delle cattedre abbiano assunto i corsi obbligatori.
Scienze naturali, geografia ed igiene.	Le classi di due corsi superiori.	—	La cattedra sarà istituita negli Istituti aventi almeno 2 corsi superiori. Negli Istituti aventi un solo corso superiore l'insegnamento sarà conferito per incarico. Negli Istituti aventi 3 corsi superiori l'insegnamento di un corso sarà conferito per incarico.
Disegno	Le classi di due corsi inferiori e di un corso superiore.	1	Sarà istituita la cattedra anche negli Istituti magistrali aventi 1 corso inferiore e 1 corso superiore. Saranno istituite 2 cattedre negli Istituti aventi 4 corsi inferiori e almeno 2 superori. Saranno egualmente istituite 2 cattedre negli Istituti aventi 3 corsi inferiori e 3 superiori, composte una di 2 corsi inferiori ed 1 superiore e l'altra di 1 corso inferiore e 2 superiori. L'insegnamento sarà conferito per incarico nei corsi che restino eventualmente disponibili, dopo che il titolare o i titolari delle cattedre abbiano assunto i corsi di obbligo.
Agraria e computisteria rurale.	—	—	L'insegnamento, negli Istituti in cui sarà istituito, sarà conferito per incarico.
Musica e canto corale .	Le classi di due corsi inferiori e di due corsi superiori.	1	Sarà istituita la cattedra anche negli Istituti magistrali aventi 1 corso inferiore e 1 corso superiore. Negli Istituti aventi 4 corsi inferiori e 3 superiori saranno istituite 2 cattedre, e uno dei due professori assumerà, in tal caso, l'insegnamento in 2 corsi inferiori e in 2 superiori; l'altro in 2 corsi inferiori e in 1 superiore. Negli Istituti aventi una sola cattedra sarà conferito per incarico l'insegnamento nel corso o nei corsi che restino eventualmente disponibili dopo che il titolare della cattedra abbia assunto i corsi d'obbligo.
Strumento musicale . .	—	—	L'insegnamento sarà conferito per incarico.
Maestra giardiniera . .	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

TABELLA *B*.

ALUNNI.

Corso inferiore:

Immatricolazione	L. 30 —
Frequenza per ciascuna classe	» 100 —
Esame di idoneità	» 30 —

Corso superiore:

Esame d'ammissione	» 50 —
Immatricolazione	» 30 —
Frequenza per ciascuna classe	» 150 —
Esame d'idoneità	» 30 —
Esame d'abilitazione	» 150 —
Tassa di diploma d'abilitazione	» 50 —

ALUNNE.

Corso inferiore:

Immatricolazione	L. 40 —
Frequenza per ciascuna classe	» 120 —
Esame d'idoneità	» 40 —

Corso superiore:

Esame d'ammissione	» 50 —
Immatricolazione	» 40 —
Frequenza per ciascuna classe	» 180 —
Esame d'idoneità	» 40 —
Esame d'abilitazione	» 180 —
Tassa di diploma d'abilitazione	» 50 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione **1901**.

LEGGE 11 luglio 1929, n. **1260**.

Stralcio dal catasto terreni dei laghi e stagni da pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1930 sono sottratti all'applicazione dell'imposta sui terreni i laghi e gli stagni da pesca con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria ed i relativi redditi sono assoggettati all'imposta di ricchezza mobile e classificati nella categoria dei redditi industriali e commerciali di cui alla lettera *b*) dell'art. 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2ª).

Art. 2.

E' data facoltà ai Comuni, nel cui territorio si trovino laghi e stagni da pesca, che siano stati stralciati dall'imposta sui terreni a norma del precedente articolo, di applicare, per il periodo di un quinquennio, l'imposta sull'industria e la tassa di esercizio in confronto dei rispettivi proprietari, in misura eccedente il limite fissato dalle vigenti disposizioni, e fino a concorrenza dell'ammontare di sovrimposta gravante sopra ogni lago e stagno da pesca per l'anno 1929.

La sovrimposta di cui sopra deve essere detratta dall'ammontare complessivo della sovrimposta sui terreni stabilita annualmente dal Comune.

Qualora per effetto dell'applicazione del presente provvedimento risultasse comunque ridotta la garanzia già consentita dagli enti locali a favore di istituti mutuanti, gli enti stessi saranno tenuti a reintegrarla nelle forme di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1902**.

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1274**.

Provvedimenti per il risanamento igienico della zona Astagno in Ancona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con Regio decreto, da emanarsi su proposta del Ministro per gli affari dell'interno e del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno dichiarate di pubblica utilità, a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, le opere necessarie al risanamento della zona Astagno in Ancona e sarà provveduto all'approvazione dei relativi progetti.

Art. 2.

Alle espropriazioni che si renderanno necessarie per la esecuzione delle opere, di cui all'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni degli articoli 12 e seguenti della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento di Napoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1903**.

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1273**.

Anticipazione di L. 15,000,000 all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese, per il rimborso della somma di L. 15,000,000, anticipata dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, un mutuo per la somma di L. 15,375,000 comprensivo degli interessi spettanti al Consorzio in ragione del 5 % relativi al 1° semestre 1929.

Il mutuo è ammortizzabile, dal 1° luglio 1929, all'interesse del 6.25 % in trenta annualità posticipate di L. 1,147,018.67 ciascuna a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con versamento al 30 giugno di ogni anno.

Gli interessi che siano eventualmente liquidati a favore del Consorzio posteriormente al 1° luglio 1929 saranno prelevati dagli interessi rimborsabili dalla Cassa per il periodo dal 1° luglio 1929 alla data del pagamento del mutuo.

Gli utili netti che sono stati e saranno accertati dall'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese in dipendenza della propria gestione non potranno ulteriormente essere impegnati fino alla emanazione dei provvedimenti riguardanti il finanziamento dell'Acquedotto pugliese.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1904**.

LEGGE 24 giugno 1929, n. **1269**.

Disposizioni per l'apertura di farmacie succursali nelle stazioni di cura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il prefetto, per provvedere ai bisogni dell'assistenza farmaceutica nelle stazioni di cura, può, in deroga alle disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, autorizzare l'apertura, nelle stazioni stesse, di farmacie succursali, limitatamente ad un periodo dell'anno da determinarsi nel decreto di autorizzazione, sentita l'Azienda per l'amministrazione delle stazioni, ovvero l'Amministrazione municipale, quando il Comune, luogo di cura, sia stato dispensato dal costituire l'azienda separata.

Art. 2.

L'autorizzazione, di cui al precedente articolo, sarà conferita, sentito, in ogni caso, il Consiglio provinciale di sanità, in seguito a concorso, da espletarsi con le norme stabilite agli articoli 3 e seguenti della legge 22 maggio 1913, n. 468.

Al concorso potranno partecipare soltanto i titolari delle farmacie regolarmente in esercizio nel Comune, sede della stazione o luogo di cura.

Qualora, però, nel Comune esista un'unica farmacia, è in facoltà del prefetto di concedere l'autorizzazione, senza concorso, al titolare di detta farmacia, oppure di bandire un concorso tra i titolari delle farmacie della Provincia.

Nei concorsi di cui al presente articolo, a parità di ogni altra condizione, costituirà titolo di preferenza la maggiore vicinanza della farmacia, di cui è titolare il concorrente, alla stazione o luogo di cura.

Art. 3.

Il rilascio del decreto di autorizzazione all'esercizio della succursale è vincolato al pagamento della tassa di concessione prevista dal n. 83 della tabella *A* allegata alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279, in misura corrispondente a un quarto della tassa spettante, a norma di detta tabella, per la farmacia principale.

I titolari delle succursali saranno, inoltre, tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione, in ragione di un quarto di quella che corrispondono per l'esercizio principale.

Art. 4.

Il farmacista autorizzato all'esercizio della succursale deve preporre alla effettiva sua direzione un farmacista diplomato o laureato, tenuto alla presenza ininterrotta nella succursale per tutto il periodo in cui questa resterà aperta, a norma del decreto di autorizzazione.

La designazione del farmacista direttore deve essere notificata al prefetto dal titolare autorizzato, almeno otto giorni prima dell'apertura della succursale.

L'obbligo della notifica sussiste ugualmente per ogni successiva sostituzione del farmacista direttore.

Art. 5.

Il titolare autorizzato all'esercizio della succursale può essere dichiarato decaduto dall'autorizzazione per la constatata inadempienza agli obblighi derivanti dall'art. 4 della presente legge.

La decadenza potrà essere, altresì, pronunziata per uno dei motivi indicati all'art. 11 della legge 22 maggio 1913, n. 468.

La decadenza pronunziata in confronto dell'esercizio principale produce, di pieno diritto, la decadenza dall'esercizio della succursale.

Art. 6.

Alle farmacie succursali contemplate agli articoli precedenti saranno applicabili, in quanto non sia diversamente stabilito nella presente legge, le disposizioni della legge 22 maggio 1913, n. 468, e del relativo regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1905.

REGIO DECRETO 2 luglio 1929, n. 1278.

Passaggio di professori delle Regie scuole complementari nei ginnasi inferiori e nei corsi inferiori degli istituti tecnici e magistrali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 11 e 15 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I presidi e gl'insegnanti delle attuali Regie scuole complementari che posseggano un titolo di abilitazione per qualcuna delle cattedre d'insegnamento dei ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degl'istituti tecnici o istituti magistrali ed aspirino al collocamento nelle stesse a norma dell'art. 11 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, debbono farne domanda al Ministro della pubblica istruzione entro il termine che sarà dallo stesso fissato con sua ordinanza.

Art. 2.

I professori che otterranno il riconoscimento del diritto al detto collocamento saranno classificati in apposite graduatorie, distinte per materie ed istituti, in base all'anzianità complessiva di ruolo nelle scuole medie governative, e, a parità della stessa, con i criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Le graduatorie saranno rese esecutive e pubblicate con carattere di provvedimento definitivo nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

I professori compresi nelle suddette graduatorie saranno collocati, secondo l'ordine delle stesse, nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli istituti tecnici o istituti magistrali a mano a mano che vi siano disponibili i corrispondenti posti, dopo che saranno effettuati i trasferimenti e passaggi di cattedra previsti dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e dal regolamento 27 novembre 1924, n. 2367, e le nomine di coloro che possedevano già un diritto all'assunzione in ruolo al momento della pubblicazione della legge 7 gennaio 1929, n. 8, ma prima delle nomine dei vincitori di concorsi banditi dopo la detta pubblicazione.

Art. 4.

I professori che siano compresi in più di una graduatoria saranno collocati in base ad una sola di esse. La scelta del tipo di istituto e di cattedra da offrire sarà fatta d'ufficio dall'Amministrazione, che terrà conto, nei limiti del possibile, dei desideri da essi manifestati.

Art. 5.

Per l'offerta di passaggio ai professori classificati nelle graduatorie e la relativa assegnazione delle sedi si applicano le stesse norme che valgono per le nomine e la destinazione dei vincitori di concorsi a cattedre di scuole medie.

Art. 6.

Fino a che non sia possibile il collocamento di cui agli articoli precedenti, i professori classificati nelle graduatorie previste dall'art. 2 rimarranno nelle scuole complementari o saranno provvisoriamente collocati nei ruoli delle Regie scuole d'avviamento al lavoro che le sostituiscono.

Art. 7.

I professori graduati che all'atto del collocamento nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli istituti tecnici o magistrali abbiano il grado di straordinario saranno ammessi a completare il periodo triennale di prova. In caso di esito non favorevole di questa, potranno ottenere dall'Amministrazione un quarto anno di prova. Qualora l'Amministrazione non intendesse concedere il detto esperimento suppletivo o anche questo avesse esito negativo, si farà luogo alla dispensa dal servizio.

Art. 8.

I professori graduati che all'atto del collocamento nei ginnasi inferiori o nei corsi inferiori degli istituti tecnici o magistrali abbiano il grado di ordinario lo conservano, ma saranno sottoposti nel primo anno ad una speciale ispezione che assicuri delle loro attitudini a tenere stabilmente l'insegnamento nel nuovo istituto. In caso di esito negativo dell'ispezione essi potranno essere riammessi in servizio ad una delle cattedre corrispondenti a quella di loro provenienza, disponibili nelle scuole d'istruzione media tecnica, e, solo quando ciò non sia possibile, saranno dispensati dal servizio e saranno ammessi a liquidare quella pensione di riposo od altro assegno che possa loro competere in base alle vigenti disposizioni.

Andranno esenti dalla suddetta ispezione i professori di matematica, scienze naturali e computisteria delle scuole complementari che, possedendo il titolo d'abilitazione per l'insegnamento della matematica, saranno collocati nelle cattedre di matematica dei corsi inferiori degli istituti tecnici, e i professori di lingua straniera e di disegno che saranno collocati rispettivamente nelle cattedre della stessa lingua straniera nei corsi inferiori degl'istituti tecnici o magistrali e di disegno nei corsi inferiori degl'istituti tecnici.

Restano inoltre ferme le disposizioni attualmente vigenti che consentono il passaggio di professori di scuole complementari o la loro restituzione senza speciale obbligo di prova a cattedre dei ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degl'istituti tecnici o magistrali.

Art. 9.

I professori delle Regie scuole complementari che omettano di fare la domanda di cui all'art. 1 nel termine fissato dalla ordinanza ministeriale decadono dal diritto di collocamento nei posti dei ginnasi inferiori o dei corsi inferiori degl'istituti tecnici o magistrali previsto dall'art. 11 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8.

Art. 10.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 2 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 90. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1906**.

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. **1277**.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Scanno.

N. 1277. R. decreto 8 luglio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Asilo infantile di Scanno viene eretto in ente morale e n'è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti addì, 25 *luglio* 1929 - *Anno VII*

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1929.
Riconoscimento dei fatti d'arme di Agheila esc-Scerghia (Cirenaica) e Guerat el-Afie (Tripolitania) a tutti gli effetti di operazioni militari di grande polizia coloniale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE,
PER LA GUERRA, PER LA MARINA, PER L'AERONAUTICA

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1928-VI, col quale vengono fissati i termini di apertura e di chiusura dei cicli di operazioni militari di grande polizia coloniale in Tripolitania ed in Cirenaica per la occupazione effettiva delle oasi sul 29° parallelo, agli effetti della concessione dei distintivi di onore di mutilato e di ferito in guerra, della croce al merito di guerra, della concessione della medaglia commemorativa col motto « Libia » e della attribuzione delle pensioni privilegiate di guerra;

Visto il proprio decreto in data 2 dicembre 1928-VII, col quale i cicli di cui sopra sono protratti sino al 31 agosto 1928;

Considerato che, successivamente alla data suddetta, per abbattere la reazione di forti nuclei ribelli, fu necessario ordinare nuove operazioni che specialmente culminarono in due combattimenti, rivestenti per la loro importanza e finalità tutti i caratteri di operazioni militari di grande polizia coloniale;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 22 aprile 1929-VII;

Decreta:

Articolo unico.

I fatti d'arme di Agheila esc-Scerghia (Cirenaica, 1° ottobre 1928) e Guerat el-Afie (Tripolitania, 31 ottobre 1928), sono considerati alla stregua dei fatti d'arme avvenuti in un ciclo di operazioni di grande polizia coloniale agli effetti:

a) del distintivo d'onore di ferito e mutilato di guerra;
b) della croce al merito di guerra;
c) della medaglia commemorativa col motto « Libia »;
d) dei benefici di cui all'art. 4 del R. decreto 1491 in data 12 luglio 1923, riguardante la pensione, l'assegno e l'indennità di guerra.

Roma, addì 10 maggio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze
MOSCONI.

(4248)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ruoli di anzianità.

In analogia alle disposizioni di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, con supplemento n. 3 al Bollettino Ufficiale del personale del 21 luglio 1929 di questo Ministero, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità dei marescialli, dei brigadieri e dei vicebrigadieri del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza in base alla situazione del 1° giugno 1929.

Pertanto, i sottufficiali interessati potranno, nel termine di sessanta giorni, da quello della pubblicazione del presente avviso, presentare gli eventuali reclami per ottenere la rettifica delle loro posizioni di anzianità.

Roma, addì 20 luglio 1929 - Anno VII

(4249)

ARCHIVIO DI STATO IN ROMA E ARCHIVIO DEL REGNO

Chiusura al pubblico.

Si rende noto che a causa dei lavori di spolveratura l'Archivio di Stato di Roma rimarrà chiuso al pubblico dal 1° al 15 agosto c. a.

(4250)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ordinamento delle maestranze portuali di Savona.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 166, convertito nella legge 17 giugno 1929, n. 1095, si rende noto che con decreto della Regia direzione marittima di Genova in data 7 luglio 1929-VII, sono state costituite, a Savona, le seguenti Compagnie di lavoratori portuali:

Compagnia « Armando Casalini »;
Compagnia « Pesatori »;
Compagnia « Scaricatori Sale ».

(3922)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEI TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

N. 165.

Media dei cambi e delle rendite
del 25 luglio 1929 – Anno VII

Francia	74.95	Belgrado	33.65
Svizzera	367.90	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.776	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.10
Spagna	279.17	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.557	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.694	Danimarca	5.095
Praga	56.625		
Romania	11.33	Rendita 3.50 %	68.075
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.70
New York	19.10	Consolidato 5 %	79.175
Dollaro Canadese	19.03		
Oro	368.54	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.525

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma – Istituto Poligrafico dello Stato G. C.